

minori, questo inconveniente, che gli enti economici, sindacati ed associazioni locali non sempre risiedano nei piccoli comuni, ma nei comuni maggiori e specialmente nei capiluogo di mandamento. Così, potrebbe avvenire nella pratica che la designazione dei consultori, venga da organismi che hanno una circoscrizione territoriale più vasta del comune. Si avrebbe una interferenza fra organismi maggiori e organismi minori. È un punto delicato di cui occorrerà tener conto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'interno.

FEDERZONI, *ministro dell'interno*. L'osservazione dell'onorevole Pisenti ha senza dubbio il fondamento di una certa giustezza che riconosco. Se ne terrà il maggiore possibile conto nella redazione delle norme per l'applicazione della legge.

PRESIDENTE. Dopo queste osservazioni, nessun altro chiedendo di parlare, metto a partito l'articolo 4.

(È approvato).

Art. 5.

« Il Podestà esercita le funzioni che la legge comunale e provinciale conferisce al sindaco, alla Giunta ed al Consiglio comunale.

« La Consulta municipale ha attribuzioni meramente consultive: essa dà parere su tutte le materie che il Podestà crede di sottoporle.

« Il parere della Consulta municipale è obbligatorio in merito alle deliberazioni del Podestà concernenti l'approvazione del bilancio, gli impegni attivi e passivi vincolanti il bilancio per oltre cinque anni, la contrattazione dei prestiti, la imposizione dei tributi, l'alienazione di beni patrimoniali, la assunzione diretta di pubblici servizi.

« Quando, in questi casi, il parere della Consulta municipale sia contrario alle proposte del Podestà, questi dovrà farne constare nel verbale delle relative deliberazioni.

(È approvato).

Art. 6.

« Il Podestà può conferire a ciascun consultore municipale speciali incarichi nell'amministrazione del comune ».

A questo articolo l'onorevole Vicini propone il seguente emendamento: sostituire la parola « delegare » alla parola « conferire. »

FEDERZONI, *ministro dell'interno*. Nessuna difficoltà ad accettarlo.

MARAVIGLIA, *relatore*. Anche la Commissione accetta questo emendamento.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, metto a partito l'articolo 6 con lo emendamento dell'onorevole Vicini accettato dal Governo e dalla Commissione.

(È approvato).

Art. 7.

« Nei comuni di popolazione eccedente quella indicata dall'articolo 1^o, l'amministrazione può essere affidata ad un Podestà quando i rispettivi Consigli comunali siano stati sciolti due volte nel periodo di due anni.

« In tal caso la durata della gestione del Podestà è fissata con decreto Reale e non può essere inferiore a cinque anni, salvo proroghe, quando, ad insindacabile giudizio del Governo del Re, le condizioni locali non consentano la ricostituzione della rappresentanza elettiva ».

BENNATI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENNATI. Vorrei pregare l'onorevole ministro di voler considerare il caso di una volontaria astensione dalle urne. Potrebbe essere che in un comune con popolazione di poco superiore ai 5000 abitanti permangano condizioni di disagio e intanto non si possa provvedere all'elezione normale o perchè quelle tali condizioni lo impediscono o perchè il corpo elettorale non trova le persone più idonee per l'ufficio municipale. Quindi il gruppo elettorale facilmente si potrà astenere dal voto. Pregherei quindi l'onorevole ministro di darmi uno schiarimento su questo punto. Potrebbe essere una istanza tacita e concorde per avere il podestà nei comuni eccedenti di poco 5000 abitanti. In via subordinata poi, se l'onorevole ministro volesse accedere a questo concetto, si potrebbe stabilire che in un comune ove per due volte consecutive in termine breve non eccedente i sei mesi le urne fossero state disertate il Governo potrebbe concedere l'istituto del podestà.

CRISTINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISTINI. L'articolo 7 precisa le condizioni richieste perchè nei comuni superiori a 5000 abitanti possa essere istituito il Podestà.

Lo stesso articolo dice che qualora in questi comuni si sia avuto lo scioglimento per due volte consecutive, si possa attuare l'istituto del Podestà. Evidentemente si parla del periodo dell'attuazione della legge stessa.